

Edizione di venerdì 19 maggio 2017

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il magazzino è una stabile organizzazione

di **Fabio Landuzzi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Prodotti propri senza obbligo distinta collocazione nel punto vendita

di **Luigi Scappini**

DIRITTO SOCIETARIO

Le ultime novità sulle start up innovative

di **Lucia Recchioni**

IVA

Immissione in libera pratica di beni con consumo in altro Stato Ue

di **Marco Peirola**

ADEMPIMENTI

Il visto di conformità infedele sul modello 730

di **Dottryna**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Quando il magazzino è una stabile organizzazione

di **Fabio Landuzzi**

La recente sentenza della [Corte di Cassazione n. 4576/2017](#), affrontando un caso di presunta sussistenza in Italia di una **stabile organizzazione** di una società estera, ha **cassato con rinvio** alla competente Commissione tributaria regionale la precedente sentenza del giudice di appello, ritenendo che vi fossero ***“elementi soggettivi ed oggettivi indicati dall’Amministrazione finanziaria”*** tali da essere ***“in astratto idonei a giustificare una conclusione diversa da quella assunta nella sentenza impugnata”***.

Da quanto è dato evincersi dal testo della sentenza, la società estera a cui viene contestata la presenza in Italia di una propria stabile organizzazione svolgeva **attività di trasporto merci** disponendo indirettamente di un **magazzino di stoccaggio in Italia**.

Il **passaggio chiave** della sentenza, che ha indotto la Suprema Corte ad accogliere il ricorso delle Entrate, sembra potersi cogliere nel punto in cui viene ritenuto che siano stati evidenziati dalla stessa Amministrazione dei ***“significativi legami di natura soggettiva, il cui complessivo esame è stato del tutto omesso dalla Commissione tributaria regionale”***; quest’ultima, secondo i giudici della Cassazione, si sarebbe perciò fermata al **dato meramente formale** che nel caso di specie era costituito dal fatto che i cespiti utilizzati per l’attività nel territorio italiano erano acquistati direttamente dalla società estera e che sempre detta società era la sola a stipulare i contratti con i clienti. Diversamente, a parere della Corte, **legami soggettivi ed oggettivi** fra la **compagine sociale** e l’**amministratore** della **società estera** con **altre imprese residenti** che operavano nella sua stessa orbita, unitamente al **rinvenimento nella sede di queste società di documentazione** – per la verità non precisata nel testo della sentenza – riferita alla società estera, sono stati ritenuti **indizi** che i giudici dell’appello avrebbero dovuto considerare nella loro valutazione, senza perciò fermarsi agli **aspetti strettamente formali**.

Ebbene, il contenuto di questa sentenza che, come peraltro avviene sempre quando si tratta di giudicare una **situazione di fatto** quale è la sussistenza o meno di una stabile organizzazione nel territorio italiano, non deve però portare a **derive interpretative generali** riferite al **rischio di “mis-qualificazione”** di forme di attività in Italia di soggetti esteri che fanno uso, proprio nell’ambito di questa **porzione di attività** svolta nel territorio nazionale, di **strutture logistiche fisse** (ad esempio, un **magazzino**). Al riguardo, basti ricordare l’importante arresto rappresentato dalla [risoluzione AdE 4/E/2017](#) con cui il Fisco ha riconosciuto che un mero **centro di immagazzinamento e distribuzione di beni** costituito in Italia da parte di un’impresa non residente, quando si limita a svolgere attività solo di ***“deposito, di esposizione o di consegna di merci”*** (il cd. ***“hub logistico”***) **non costituisce** ai fini dell’[articolo 162 del Tuir](#) una **stabile organizzazione** del soggetto estero nel territorio italiano.

Va ricordato che in quella sede fu anche chiarito che **l'affidamento in gestione a terzi** dell'*hub* logistico localizzato in Italia attraverso un **contratto di servizi non è di per sé rilevante** ai fini della qualificazione dell'esistenza o meno della stabile organizzazione. Lo stesso documento di prassi, inoltre, pone poi alcune **condizioni specifiche** perché il centro logistico non si qualifichi stabile organizzazione del soggetto estero.

Ma il caso del **deposito in Italia** del soggetto estero non è nuovo; la **Corte di Cassazione**, nella **sentenza n. 40327/2014**, ebbe a riconoscere che lo **stoccaggio di prodotti** presso un magazzino ubicato in Italia volto alla loro **spedizione ai clienti**, **senza** che tale attività sia accompagnata da **decisioni imprenditoriali** o altre prove di **autonomia nella accettazione degli ordini**, nella **gestione dei reclami** dei clienti e nella **definizione di quantità e qualità delle merci** da spedire ai clienti, **non costituisce di per sé una stabile organizzazione** in Italia del soggetto estero, quanto sia dimostrato che le decisioni imprenditoriali sono assunte dalla società stessa, mentre in Italia permane una **fase meramente esecutiva**.



Seminario di specializzazione

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Prodotti propri senza obbligo distinta collocazione nel punto vendita

di Luigi Scappini

Il **Ministero** dello **Sviluppo Economico**, con la **risoluzione** n. **343306** del **2 novembre 2016** analizza nuovamente il tema della **vendita diretta** di prodotti da parte degli **imprenditori agricoli** a cui, come noto, sono riconosciute alcune **agevolazioni** di natura amministrativa.

La norma di riferimento è l'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 228/2001](#), ai sensi del quale “*Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della L. 580/1993, possono **vendere direttamente** al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in **misura prevalente** dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità*”, norma da leggere in diretta connessione con il successivo comma 5 che estende la disciplina richiamata “... *anche nel caso di vendita di **prodotti derivati**, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa*”.

La norma consente la **vendita diretta** anche in **zone** che virtualmente non lo consentirebbero essendo **agricole** e si attiva a condizione che venga **rispettato** il requisito di cui al comma 8 dell'[articolo 4](#), ulteriore rispetto alla **prevalenza**. In particolare, la disposizione da ultimo citata prevede che l'**ammontare** dei **ricavi** derivanti dalla vendita di prodotti **non** provenienti dall'**azienda** nell'anno solare precedente non debba essere superiore a:

- **160.000 euro** per gli imprenditori individuali;
- **4 milioni di euro** per le società.

Viene quindi concessa la **possibilità** di vendere **beni di terzi** a condizione che rientrino nel **medesimo comparto** merceologico dei prodotti propri e che siano **non prevalenti**, parametro quest'ultimo **misurabile** alternativamente in termini **quantitativi**, se trattasi di **beni omogenei** (ad esempio, mele con mele, pere con pere), ovvero in termini **valoriali** nella diversa ipotesi di **beni disomogenei** (ad esempio, mele con fragole, pere con uva).

Il **MiSE** con la risoluzione n. 343306 del novembre 2016 affronta proprio questa tematica con specifico riferimento alle modalità di **esposizione** dei **beni**.

Al riguardo, infatti, potevano sorgere dubbi in merito alla **necessità** di **posizionare separatamente**, in ragione della **natura propria o derivata** i **prodotti** o, in alternativa, di identificarli mediante cartelli o altri mezzi atti ad individuarne la diversa provenienza. Tale

esigenza avrebbe potuto giustificarsi sia con il fine di favorire eventuali controlli sul principio della prevalenza della vendita dei prodotti propri, sia con l'obiettivo di agevolare una pronta distinzione nella percezione del cliente di quale sia l'origine dei prodotti posti in vendita.

La **risposta**, tuttavia, non può che essere **negativa** sulla base, innanzitutto del dato normativo nazionale e comunitario (in tal senso il riferimento deve essere fatto al Regolamento 1308/2013/CE, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli) che, nel contesto della disciplina commerciale, non dettano regole in tal senso.

Inoltre, **non** si rende **applicabile** nemmeno l'[articolo 21, D.Lgs. 206/2005](#), con cui vengono **individuati termini e modalità** che delimitano una **pratica commerciale** come **ingannevole**, tra i quali vi è anche l'ipotesi per cui le informazioni sui prodotti venduti, seppur formalmente corrette, inducano o possano indurre in errore il consumatore medio in merito alle caratteristiche del prodotto (tra le quali figura anche l'origine geografica e commerciale. Infatti, la norma si riferisce a eventuali informazioni non corrette e non anche alle modalità di **"presentazione" del prodotto** da intendersi come esposizione, non rinvenendo tra le casistiche la mancata esposizione in scaffalature e attrezzature separate per i prodotti agricoli non provenienti dal proprio fondo.

Altro concetto è il fare riferimento in modo generico alla provenienza propria dei prodotti senza poi, nei singoli scaffali, ad esempio, procedere a una **differenziazione dell'origine**.

Alla luce di tali considerazioni il Ministero conclude affermando come, pur **condividendo** la **necessità** di un'**informazione chiara e trasparente** anche in riferimento alla provenienza dei prodotti ceduti, tale fine **non deve sfociare nell'imporre obblighi rigidi e soprattutto onerosi per determinati imprenditori**.

Seminario di specializzazione

**LA FISCALITÀ DELL'AZIENDA VITIVINICOLA E
LE FORME DI SVILUPPO**

Scopri le sedi in programmazione >

DIRITTO SOCIETARIO

Le ultime novità sulle start up innovative

di **Lucia Recchioni**

La **manovra correttiva** è intervenuta, tra l'altro, anche sulla disciplina in tema di **start up innovative**, **estendendo**, da **quattro a cinque anni**, il periodo in cui operano i **benefici** nell'ambito della disciplina sul rapporto di **lavoro subordinato**.

Più precisamente, il nuovo [articolo 28 del D.L. 179/2012](#) prevede che le disposizioni in materia di lavoro subordinato trovino applicazione ***“per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo articolo 25 per le società già costituite”***.

L'intervento del legislatore, pertanto, si limita a rendere più chiara la disciplina e ad eliminare i **contrast interpretativi** a seguito delle precedenti **modifiche normative**.

Giova a tal proposito ricordare che, con il **D.L. 33/2015** convertito con modifiche nella **L. 3/2015**, in vigore dal 26/03/2015, era stato previsto che può essere considerata **start up innovativa** la società **costituita da non più di 60 mesi** (in luogo dei **48 mesi** precedenti).

Questa modifica, **non accompagnata** da un **adeguamento delle altre norme** in tema di **start up innovativa** aveva quindi comportato un **disallineamento** tra le tempistiche dettate per beneficiare delle diverse agevolazioni.

Si ritiene opportuno sottolineare che resta invece fermo il periodo di **quattro anni dalla data di costituzione**, stabilito dall'[articolo 31 del D.L. 179/2012](#), ai fini della cessazione dell'applicazione delle specifiche **disposizioni agevolative in materia di start up innovativa**.

Questo minor periodo di tempo non può che sollevare alcune perplessità, soprattutto se si considera che, proprio con il dichiarato scopo di **semplificare e facilitare l'interpretazione** delle disposizioni normative è intervenuto, da ultimo, il legislatore.

È inoltre da segnalare che, con il [decreto del MiSE del 4 maggio 2017](#) sono state dettate le specifiche tecniche per la predisposizione di **atti modificativi degli atti costitutivi e statuti** delle **start up innovative** in **formato elaborabile XML**.

L'[articolo 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015](#) aveva infatti previsto che l'atto costitutivo e le successive modificazioni di **start up innovative** potessero essere redatti non solo per atto pubblico, ma anche per **atto firmato digitalmente dai soci** secondo un modello uniforme adottato con **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico** da trasmettere al competente

ufficio del Registro delle imprese.

E infatti, con [Decreto del MiSE del 28 ottobre 2016](#), era stato approvato il **modello** per **le modifiche delle start up innovative**, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

Con il [decreto del 4 maggio](#), quindi, il cerchio si chiude e, dal **22 giugno 2017**, essendo pienamente operative le novità introdotte, le **start up innovative potranno modificare l'atto costitutivo senza l'intervento di un notaio**.

Più precisamente gli atti potranno essere redatti e sottoscritti con **firma digitale** avvalendosi della **piattaforma startup.registroimprese.it**, e, una volta provvisti del numero di registrazione potranno essere trasmessi, tramite una **pratica di comunicazione unica**, all'**ufficio del registro delle imprese** competente per territorio.

Giova a tal proposito ricordare che già dal **20 luglio 2016** è possibile **costituire una start up innovativa** senza l'intervento del notaio.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Immissione in libera pratica di beni con consumo in altro Stato Ue

di **Marco Peirola**

L'[articolo 67, comma 1, lettera a\), del D.P.R. 633/1972](#) qualifica come **importazioni soggette a Iva** le operazioni di immissione in libera pratica, vale a dire quelle operazioni con le quali viene attribuita la **posizione doganale di merce comunitaria** ad una merce non comunitaria e che implicano l'applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d'importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti, ecc.), l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari, ecc.) e l'applicazione dei **dazi legalmente dovuti** secondo la normativa comunitaria.

Anteriormente alle modifiche operate dalla L. 217/2011, le operazioni di immissione in libera pratica si consideravano in **sospensione d'imposta** se relative a beni con destinazione in altro Stato membro della Ue. Con i novellati [commi 2-bis](#) e [2-ter](#) dell'articolo 67 del D.P.R. 633/1972, la sospensione d'imposta è confermata, ma è stato espressamente previsto che deve ricorrere una **duplice condizione**, essendo richiesto:

- **sotto il profilo oggettivo**, che i beni siano **trasferiti in altro Stato membro**, anche eventualmente dopo l'esecuzione delle manipolazioni usuali, purché previamente autorizzate dall'autorità doganale;
- **sotto il profilo soggettivo**, l'operatore nazionale, al momento dell'immissione in libera pratica, fornisca il **proprio numero di partita Iva**, il **numero di identificazione del cessionario comunitario**, nonché – su richiesta dell'autorità doganale – idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni in altro Stato membro.

Dal confronto con le corrispondenti disposizioni contenute nell'[articolo 143 della Direttiva 2006/112/CE](#), si desume che la sospensione d'imposta è applicabile non solo quando i beni importati siano inviati nello Stato membro di destinazione in esecuzione di una cessione intracomunitaria "in senso stretto", ma anche in dipendenza di un **trasferimento per esigenze dell'impresa**, ex [articolo 41, comma 2, lettera c\), del D.L. 331/1993](#). Da questo punto di vista, anche se il [comma 2-ter dell'articolo 67 del D.P.R. 633/1972](#), nell'individuare il set minimo di informazioni da fornire all'autorità doganale, richiama il numero di identificazione del cessionario comunitario, è da ritenere – in linea con l'[articolo 143, par. 2, della Direttiva 2006/112/CE](#) – che l'importatore italiano sia tenuto a comunicare il **numero di identificazione che gli è stato attribuito nello Stato membro di destinazione** dei beni oggetto di trasferimento a "se stesso".

Un'ulteriore differenza è data dal riferimento alle **manipolazioni usuali** contenuto nella norma interna, ma non in quella comunitaria, verosimilmente perché tali prestazioni non incidono

sulla natura merceologica dei beni, che restano “tal quali” (**R.M. 555048/1993**) e, quindi, sono riconducibili alla **medesima voce doganale** ([Cassazione, sentenza 16114/2007](#)).

Le **modalità di compilazione della dichiarazione doganale da parte dell'importatore** in caso di immissione in libera pratica di beni destinati al consumo in altro Stato membro (cd. “**regime 42**”) sono state chiarite dall'Agenzia delle Dogane con la nota n. 3540 del 2014.

Nella **casella 37** del modello DAU occorre riportare il codice “**42**”, fermo restando che per beneficiare della sospensione dell'Iva all'importazione occorre indicare nella **casella 44** del modello DAU:

- il numero di partita Iva dell'**importatore** preceduto dal codice “**Y040**”, ovvero il numero di partita Iva del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice “**Y042**”;
- il numero di identificazione Iva del **cessionario debitore** d'imposta stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice “**Y041**”. Nell'Allegato I alla nota dell'Agenzia delle Dogane, viene specificato che si tratta del numero identificativo del cliente che è debitore dell'imposta sull'acquisto intracomunitario a norma dell'articolo 200 della Direttiva 2006/112/CE e che, in particolare, tale numero identificativo è quello del debitore dell'imposta nello Stato membro di destinazione dei beni, tant'è che – secondo la nota – il codice Paese da riportare nella casella 44 della **dichiarazione doganale** deve essere un Paese comunitario coincidente con quello indicato nella casella 17 della dichiarazione stessa (Paese di destinazione).

Nella casella 44 deve essere, inoltre, riportato il codice “**Y044**” per indicare il contratto di trasporto ai fini della prova dell'effettiva destinazione dei beni in altro Stato membro. Tale informazione, pur non rivestendo carattere obbligatorio, può essere richiesta dall'Ufficio doganale, qualora ritenuta opportuna per la corretta applicazione del regime.

La nota dell'Agenzia delle Dogane ha precisato, infine, che i numeri identificativi Iva corrispondenti ai codici “Y040”, “Y041” e “Y042” devono essere **validi nell'archivio VIES** (*VAT Exchange Information System*), in quanto l'iscrizione dell'importatore e dell'acquirente nella suddetta banca dati è un **presupposto indispensabile** per essere identificati come soggetti passivi Iva ai fini degli scambi intracomunitari.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

ADEMPIMENTI

Il visto di conformità infedele sul modello 730

di **Dottryna**



Il tema del visto di conformità ha assunto una rilevanza sempre crescente negli ultimi anni, in quanto condizione necessaria per il veloce recupero dei crediti dei contribuenti, sia nel comparto delle compensazioni (Iva e imposte dirette) che in quello dei rimborsi Iva.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Carte di lavoro*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo si sofferma sulle conseguenze dell'apposizione del visto di conformità infedele sul modello 730.

Come noto, il D.Lgs. 175/2014 ha innovato, rispetto al passato, la disciplina del **visto di conformità infedele**. In particolare – salvo la presentazione di una **dichiarazione “rettificativa”** – se il CAF o il professionista abilitato appone un visto di conformità infedele, questi è tenuto al **pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta**, della **sanzione** e degli **interessi** che sarebbero stati richiesti al contribuente a seguito dei controlli formali da parte dell'Agenzia delle Entrate, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Sul punto, per effetto del D.L. 193/2016, è stato precisato che in caso di visto infedele apposto sul **modello 730**, CAF e professionisti possono produrre una **dichiarazione “rettificativa”** o una comunicazione rettificata (se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione), anche **dopo il termine del 10 novembre**, sempre che l'infedeltà del visto non sia già stata contestata. In tali casi – come vedremo in seguito – è dovuta solo la sanzione per la quale è possibile beneficiare delle riduzioni previste per il **ravvedimento operoso**. Le conseguenze dell'apposizione del visto infedele, tuttavia, sono distinte in funzione dell'**oggetto dei controlli**.

Con riferimento al **modello 730**, infatti, le cause di punibilità riguardano solo quelle che conseguono il controllo effettuato ai sensi dell'[articolo 36-ter D.P.R. 600/1973](#).

Ne deriva che – precisa la [circolare AdE 7/E/2017](#) – la **responsabilità** è conseguente al rilascio del visto di conformità “infedele” in relazione alla verifica:

- della **corrispondenza dell'ammontare delle ritenute**, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;
- delle **detrazioni d'imposta spettanti** in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- delle **deduzioni dal reddito spettanti** in base alle risultanze dei dati della dichiarazione e ai documenti presentati dal contribuente;
- dei **crediti d'imposta spettanti** in base ai dati risultanti dalla dichiarazione e ai documenti prodotti dal contribuente.

Per quanto riguarda la **documentazione esibita** dal contribuente utile ai fini dei controlli “diversi” da quelli di cui all'[articolo 36-ter del D.P.R. 600/1973](#), rimane fermo che il CAF o il professionista abilitato è responsabile per la **non corretta verifica**:

- della corrispondenza **dell'ammontare degli imponibili** con quello delle relative certificazioni esibite (CU);
- dell'ultima dichiarazione presentata in caso di **eccedenza d'imposta** per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi;
- delle **detrazioni d'imposta** non eccedenti i limiti previsti dalla legge e della corrispondenza con le risultanze dei dati della dichiarazione;
- delle **deduzioni dal reddito** non superiori ai limiti previsti dalla legge e della corrispondenza alle risultanze dei dati della dichiarazione;
- dei **crediti d'imposta** non eccedenti le misure previste per legge e spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione;
- degli attestati degli **acconti versati o trattenuti**.

In particolare, l'Agenzia precisa che occorre tener conto dell'esigenza di **evitare che una spesa possa essere dedotta/detratta due volte**:

- la prima come onere di cui ha tenuto conto il **sostituto d'imposta**;
- la seconda come onere da far valere in sede di **dichiarazione dei redditi**.

Pertanto, il contribuente, nelle ipotesi in cui intenda dedurre/detrarre in sede di dichiarazione dei redditi la medesima tipologia di onere **già presente nella CU**, deve annotare sul documento di spesa che **la stessa è diversa da quella di cui ha tenuto conto il sostituto d'imposta**. L'annotazione deve essere sottoscritta dal contribuente.

Sarà cura del soggetto che presta l'assistenza informarlo dei presupposti che legittimano la **deduzione/detrazione** ([circolare AdE 18/E/2009](#)).

Il rilascio del visto di conformità non implica il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l'ammontare dei redditi fondiari). Pertanto, il

contribuente **non è tenuto a esibire la documentazione** relativa all'ammontare dei **redditi fondiari** indicati nella dichiarazione (ad esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, raccomandata all'inquilino).

Qualora il CAF o il professionista abilitato **successivamente alla trasmissione** della dichiarazione riscontri errori che hanno comportato l'apposizione di un **"visto infedele"** sulla dichiarazione avvisa il contribuente al fine di procedere all'elaborazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate della **dichiarazione "rettificativa"**, mediante il modello 730 relativo al periodo d'imposta da rettificare.

La **trasmissione** può essere effettuata sempre che **non sia stata già contestata l'infedeltà** del visto con la comunicazione di cui all'[articolo 26 del D.M. 164/1999](#) (è comunicato l'esito del controllo ed i motivi che hanno dato luogo alla rettifica dei dati).

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il CAF o il professionista abilitato possono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati rettificati, e anche in questo caso l'infedeltà non deve essere stata già contestata.

Al riguardo, la [circolare AdE 7/E/2017](#) ha precisato che:

- sia nel caso di presentazione della **dichiarazione "rettificativa"** che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del CAF o del professionista abilitato, la responsabilità di questi è **limitata** al pagamento della **sola sanzione** che sarebbe stata richiesta al contribuente;
- **l'imposta e gli interessi restano a carico del contribuente;**
- se la rettifica riguarda sia errori che comportano l'apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l'apposizione di un visto infedele, la responsabilità è **limitata** al pagamento della **sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente** in relazione all'errore che configura il visto infedele.




VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

Grazie per essere arrivato tardi



Thomas L. Friedman

Mondadori

Prezzo – 24,00

Pagine – 584

Il mondo sta cambiando. E sta cambiando a una velocità mai sperimentata prima. Tecnologia, globalizzazione e cambiamenti climatici sono forze in costante accelerazione, che rischiano di travolgere la civiltà contemporanea. In un'epoca del genere, moltissimi aspetti delle nostre società devono essere completamente ripensati, e l'errore più grande che potremmo fare è scegliere di isolarci in preda al panico. Thomas Friedman, saggista e editorialista del «New York Times», propone piuttosto di fermarsi un istante a riflettere, per comprendere meglio il mondo che ci circonda. E *Grazie per essere arrivato tardi* è la sua personale pausa. Facendo di necessità virtù, e approfittando dei ritardi altrui, Friedman scende dall'ottovolante della propria vita frenetica e analizza con ordine i fatti che ci hanno condotti al punto in cui siamo. A cominciare da una domanda: «Cosa diavolo è successo nel 2007?». Nel 2007 Steve Jobs presentò il primo iPhone, Hadoop rese i Big Data accessibili a tutti, Facebook si aprì al mondo, Twitter cominciò a diffondersi a livello globale, Airbnb fu concepito da due ragazzi a corto di soldi, Google lanciò Android e Amazon la rivoluzione degli e-book. All'inizio degli anni Duemila il progresso tecnologico e scientifico ha subito un'accelerazione senza precedenti, dettando nuovi ritmi, nuove regole, nuove convenzioni sociali, raggiungendo una velocità tale da eccedere la normale capacità di adattamento degli esseri umani e della società. E questo mentre anche altre forze primarie richiedono l'attenzione e il coinvolgimento di tutti. La globalizzazione ci vuole inter e iperconnessi, flessibili e adattabili, e ci dà gli strumenti non solo per accettare un mondo del lavoro in continua evoluzione, ma anche per inventarne uno

nuovo. Nel contempo, Madre Natura chiede di pagare pegno. Il cambiamento climatico è un dato di fatto: la desertificazione dell'Africa subsahariana e le migrazioni verso il Nord del pianeta delle popolazioni che fuggono dalla povertà ne sono la dimostrazione più tangibile. Friedman esamina con cognizione di causa le tre forze più potenti al mondo – la Supernova, il Mercato e Madre Natura – per cercare di capire i meccanismi che stanno alla base di questa Epoca delle Accelerazioni. E propone delle soluzioni. Da scrupoloso editorialista qual è, sa di dover smuovere la mente e il cuore dei propri lettori, in modo da spingerli non solo a riflettere, ma anche ad agire diversamente in futuro. Come lo stesso Friedman afferma, «questo libro è un gigantesco editoriale sulla realtà di oggi».

La grande guerra



Donato Scioscioli

Rubbettino

Prezzo – 15,00

Pagine – 226

Questo Diario scritto nei giorni della Grande Guerra è una rappresentazione “a caldo” dei fatti che vanno dai giorni immediatamente precedenti all’entrata in guerra dell’Italia, fino al periodo successivo all’armistizio, attraverso quadri in cui i drammi di una guerra terribile sono attraversati da momenti nei quali i sentimenti umanitari tornano ad affacciarsi fra le truppe sotto forma di eroica solidarietà fra combattenti. È una testimonianza schietta che dà prova del profondo amore nutrito dall’autore per la patria italiana, testimoniato dalla sua decisione di lasciare volontariamente il comodo rifugio della Sanità militare, cui per altro era stato legittimamente destinato, per passare nell’armata combattente, e più tardi, dopo la grave ferita subita, dalle pressanti richieste rivolte ai medici, per tornare al più presto in trincea, dove si trovava al momento della fine del conflitto. Queste pagine si chiudono nel segno dell’amarezza di fronte all’incapacità dei comandi dell’esercito di seguire e controllare i movimenti delle truppe inviate all’estero. Amarezza ancor maggiore sentita di fronte alla prova delle malversazioni compiute in seno all’esercito.

La donna di Einstein



Marie Benedict

Piemme

Prezzo – 18,50

Pagine – 348

C'è un personaggio nella vita di Albert Einstein senza il quale la sua storia – e la nostra – non sarebbero quello che sono. Fu il suo più grande amore, ma anche qualcosa di più: la donna che lo ispirò, lo incoraggiò e lo aiutò a concepire quella formula che avrebbe cambiato il mondo. Mitza Maric era sempre stata diversa dalle altre ragazzine. Appassionata di numeri, fu la prima donna a iscriversi a fisica all'università di Zurigo, più interessata a quello che non a sposarsi come la maggior parte delle sue coetanee. E quando a lezione incontrerà un giovane studente di nome Albert Einstein, la vita di entrambi prenderà la strada che era fin dall'inizio scritta nel destino. La loro sarà un'incredibile unione di anime e menti, un amore romanzesco e tormentato, destinato a finire e, allo stesso tempo, a restare nella storia. Marie Benedict firma un romanzo potente, intenso e romantico, che è un ritratto di due figure straordinarie, un incredibile affresco storico, e al tempo stesso la grande storia di un amore.

Del dirsi addio



Marcello Fois

Einaudi

Prezzo – 20,00

Pagine 312

Un bambino di undici anni sparisce nel nulla in una Bolzano diafana. Intorno a lui, scheggiato e vivo, il mondo degli adulti, in cui nessuno può dirsi innocente e forse nemmeno del tutto colpevole. Al commissario Sergio Striggio per inciampare nella verità sarà necessario scavare a fondo dentro se stesso, ed essere disposto a una distrazione ininterrotta. A vivere appieno i sentimenti che prova, per una donna e soprattutto per un uomo. A stilare un elenco di cose bellissime. Ad accompagnare un padre ingombrante nel suo ultimo viaggio e a ripensarsi bambino. Perché solo imparando a cambiare punto di vista è possibile chiudere i cerchi e non farsi ingannare da un gioco di specchi. Quando s'imbatte nel caso del piccolo Michele, scomparso dall'auto dei genitori in un'area di sosta senza lasciare traccia, il commissario Striggio sta attraversando un periodo piuttosto complicato. A casa, Leo vorrebbe che lui la smettesse di nascondere il loro amore, soprattutto al padre. E il padre, dal canto suo, sta per arrivare da Bologna con una notizia sconcertante. La sparizione di Michele – un bambino «speciale», dotato di capacità di apprendimento straordinarie e con seri problemi di relazione – è un ordigno destinato a far deflagrare ogni cosa. A riattivare amori, odii, frammenti di passato che ritornano: perché in gioco è soprattutto l'umanità, in tutte le sue declinazioni. E forse la soluzione può venire più facilmente proprio dalla dimensione interiore che dagli snodi di un'indagine tradizionale. Per questo, mentre indaga, il commissario vive, pensa, si distrae, si perde. Così gli altri intorno a lui. Perché il nuovo romanzo di Marcello Fois è un noir al calor bianco, tesissimo ma continuamente franto, interrotto dalla vita e dai pensieri di chi la sta vivendo, incentrato sui sentimenti e sulla capacità di riconoscerne la voce più autentica. Fois scolpisce una galleria di personaggi tridimensionali e vivi: gli abitanti della sua storia si scoprono deboli e spesso bugiardi, capaci di rancore ma al contempo in grado di perdonare e di piangere le loro manchevolezze. Genitori, figli, fratelli, colleghi e amanti: tutti partecipi di un mistero che sta ben attento a nascondere la propria soluzione fino alle battute conclusive, quando Fois cala finalmente gli assi e rivela ancora una volta la sua grande tempra di narratore universale.

Il senso della vita



Irvin D. Yalom

Neri Pozza

Prezzo – 17,00

Pagine – 304

«Ascoltate i vostri pazienti; lasciate che siano loro a insegnare a voi. Per diventare saggi dovete rimanere studenti». Queste parole di John Whitehorn, suo mentore negli anni giovanili trascorsi al Johns Hopkins Hospital di Baltimora, sono risuonate a lungo nella mente di Irvin D. Yalom. Ne ha, però, pienamente afferrato la verità soltanto quando, nel corso degli anni, si è imbattuto in alcuni casi clinici che si sono mostrati più rivelatori per lui – l'analista, il medico – che per il paziente in cura. Le sei storie contenute in questo volume narrano di questa scoperta. Toccano momenti cruciali dell'esistenza, come nel caso di Paula, una malata terminale che svela a Yalom come la paura sia soltanto uno dei tanti colori che illuminano il nostro lungo addio alla vita. Concernono i nodi fondamentali dello sviluppo e della formazione della personalità, come nel caso di Magnolia, una settantenne afroamericana che, confessando le proprie delusioni e il proprio passato di figlia abbandonata, offre all'autore l'occasione per riflettere sulla relazione con la propria madre; o come nel caso di Myrna, in cui il confronto con i rispettivi lutti genitoriali giunge, per paziente e medico, attraverso una vicendevole attrazione erotica. Riguardano i disturbi della sfera emotiva, come nella vicenda di Irene, un chirurgo intelligente e di successo, che si scopre incapace di superare la morte del marito utilizzando le sole armi del suo razio cinio. Selezionando sei storie tra le tante affiorate nei suoi cinquant'anni di pratica analitica, Yalom conduce il lettore lungo i sentieri delle emozioni umane, così come si rivelano nell'affascinante e complessa relazione tra paziente e psichiatra. E, attraverso una scrittura capace di affrontare con levità i temi del lutto, del dolore e della perdita, ma anche quelli del coraggio, della guarigione e dell'autoconsapevolezza, tesse, come Oliver Sacks, i labirintici fili della coscienza in un arazzo molto più ricco e solenne.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >